

# *Comune di Padova*

## ***REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16 ottobre 2006;  
modificato con deliberazione del Commissario straordinario nella competenza del Consiglio  
comunale n. 24 del 25/05/2017;  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 novembre 2020.*

## INDICE

TITOLO PRIMO — REGISTRO	3
Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni	3
Art. 2 — Iscrizione	3
Art. 3 — Rinnovo	4
Art. 4 — Cancellazione	4
Art. 5 - Pubblicità del registro	4
Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte	4
TITOLO SECONDO — PARTECIPAZIONE	5
Art. 7 - Organismi di partecipazione	5
Art. 8 - Assemblea di area tematica	5
Art. 9 — Esecutivo	5
Art. 10 - Il portavoce	6
Art. 11 - Osservatorio delle associazioni	6
Art. 12 - Modalità di riunione	7
TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI	
"Titolo abrogato con deliberazione di CC n. 70 del 9.11.2020 con effetto dal 1.1.2021"	7
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 20 - Norme transitorie	10
Art. 21 - Norme finali	10

## **TITOLO PRIMO — REGISTRO**

### **Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle associazioni**

1. Il Comune di Padova, in attuazione, dell'art.17 comma 2 dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".

2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

3. Il registro comprende:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
- c) le associazioni sportive dilettantistiche;
- d) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- a) Attività culturali;
- b) Combattentistica e d'arma;
- c) Educazione e formazione;
- d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
- e) Sociale e sanitaria;
- f) Sport e tempo libero;
- g) Ambiente.

5. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche, ma soltanto in una ha diritto di voto. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.

Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee, ai forum, eccetera, delle altre sezioni tematiche solo come uditori.

6. Il Sindaco, con proprio atto, indica agli Assessori di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

### **Art. 2 — Iscrizione**

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
- avere sede in Padova oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale;
- inoltre possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato, con sede in Padova, iscritte nei registri della Regione Veneto.

2. Non possono essere iscritti nel registro:

- a) i partiti politici;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. L'iscrizione va richiesta all'Ufficio Associazioni, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

4. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.

6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- giurisdizionale, nei termini della legge;
- straordinario al Presidente della Repubblica.

#### **Art. 3 — Rinnovo**

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.

2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.

#### **Art. 4 — Cancellazione**

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
- b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;
- c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.

2. L'Ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

#### **Art. 5 - Pubblicità' del registro**

1. Il registro è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il registro comunale può essere consultato presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) e tramite il sito internet del Comune di Padova ([www.padovanet.it](http://www.padovanet.it)).

#### **Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte**

1. Ogni associazione può rivolgere all'Ufficio istanze, petizioni e proposte.

## **TITOLO SECONDO — PARTECIPAZIONE**

### **Art. 7 - Organismi di partecipazione**

1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
  - a) l'assemblea di area tematica;
  - b) l'esecutivo;
  - c) il portavoce;
  - d) l'osservatorio delle associazioni.

### **Art. 8 - Assemblea di area tematica**

1. L'assemblea di area tematica è il massimo organismo di partecipazione. E' costituita dal rappresentante legale, o delegato, di ogni associazione iscritta nella relativa area.
2. Ogni associazione iscritta ad un'area tematica ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
3. L'assemblea di area è convocata e presieduta dal portavoce di area come previsto dal successivo art.10 comma 2. Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un'ora. La convocazione dell'assemblea può anche essere richiesta da almeno 1/3 degli iscritti all'area tematica.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea di area deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita.
5. L'assemblea di area tematica è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
6. L'assemblea di area tematica elegge, tra i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti con diritto di voto, l'esecutivo e il portavoce.
7. L'assemblea di area tematica si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'assessore di riferimento in ordine alla predisposizione del bilancio.
8. Delle sedute dell'assemblea e delle sue eventuali articolazioni vanno redatti appositi verbali, che saranno depositati, entro trenta giorni, presso l'osservatorio.

### **Art. 9 — Esecutivo**

1. Ogni assemblea di area elegge al suo interno un organismo di coordinamento, denominato "esecutivo", che rimane in carica tre anni. Le elezioni avvengono in prima seduta a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda seduta a maggioranza delle associazioni presenti. E' presieduto dal portavoce.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento dell'esecutivo sono liberamente decisi dalle rispettive assemblee d'area. L'esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. L'esecutivo è convocato, entro otto giorni, dal portavoce o dalla maggioranza dei componenti l'esecutivo stesso.
4. L'esecutivo ha il compito di dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate dall'assemblea di area e dagli organismi di partecipazione da questa istituiti. Esso può relazionarsi con il/i settore/i comunale/i di specifico interesse per le attività da svolgere.
5. Va redatto verbale di ogni incontro, da inviare all'osservatorio.

### **Art. 10 - Il portavoce**

1. Il portavoce viene eletto da ogni assemblea di area tematica, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Le elezioni avvengono in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda convocazione a maggioranza delle associazioni presenti.
2. Il portavoce:
  - a) convoca e presiede l'assemblea di area tematica;
  - b) convoca l'esecutivo e lo rappresenta a tutti gli effetti;
  - c) fa parte dell'osservatorio delle associazioni;
  - d) Può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti all'area tematica senza diritto di voto;
  - e) E' il responsabile della redazione e della trasmissione dei verbali degli incontri.

### **Art. 11 - Osservatorio delle associazioni**

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni alle scelte dell'amministrazione comunale, è istituito l'Osservatorio delle associazioni, di seguito denominato "osservatorio", con durata triennale.
2. L'osservatorio è composto da:
  - a) il presidente (dirigente dell'Ufficio Associazioni);
  - b) un referente per ciascuna delle seguenti aree dell'amministrazione comunale:
    - area cultura, musei, sport e servizi scolastici;
    - area servizi sociali, decentramento;
    - area ambiente, mobilità;
    - area relazioni esterne, pari opportunità, protezione civile, politiche di pace, cooperazione internazionale, politiche dell'accoglienza e immigrazione;
  - c) il portavoce di ogni assemblea di area tematica.
3. Il presidente convoca l'osservatorio:
  - in seduta ordinaria: almeno due volte all'anno; o qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei
  - in seduta straordinaria: su propria iniziativa componenti l'esecutivo.
4. L'osservatorio ha il compito di:
  - realizzare attività di monitoraggio;
  - promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, suite tematiche di interesse dell'associazionismo;

- elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate dall'osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte al registro e l'amministrazione comunale;
- collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.

#### **Art. 12 - Modalità' di riunione**

1. Lo svolgimento delle riunioni dei vari organismi (assemblea di area, organismi di partecipazione, esecutivi, osservatorio) sono coadiuvate dall'Ufficio Associazioni.

### **TITOLO TERZO - SOSTEGNI ECONOMICI**

**"Titolo abrogato con deliberazione di CC n. 70 del 9.11.2020 con effetto dal 1.1.2021"**

### **TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 20 - Norme transitorie**

1. La prima assemblea di area tematica di cui all'art.8 è convocata dal Dirigente del settore entro sessanta giorni dalla esecutività del presente regolamento ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età tra le associazioni presenti.

#### **Art. 21 - Norme finali**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
  
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.